



# CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

## ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Seduta del 12/06/2008

N. 126

### OGGETTO:

LINEE DI INDIRIZZO ONERI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI RELATIVI AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

L'anno duemilaotto , addì dodici, del mese di giugno, alle ore 19,15, nella sala delle adunanze del Comune di Ischia, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza FERRANDINO GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO.

Sono presenti gli Assessori Comunali:

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
BARILE CARMINE	X	
TELESE LUIGI	X	
BAZZOLI LUCIANO	X	
BOCCANFUSO LUIGI	X	
FERRANDINO CHRISTIAN	X	
PINTO ANTONIO	X	

Assiste il Segretario Generale AMODIO GIOVANNI.

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

### LA GIUNTA COMUNALE

#### PREMESSO:

- che l'art. 3 della Legge 23/1996 sull'Edilizia scolastica stabilisce che "1. In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n.142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici: a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie; (...) 2. In relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i comuni e le province provvedono altresì alle spese varie di ufficio per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti.";

- che a seguito di tale disposizione normativa il Ministero della Pubblica Istruzione con propria nota n.11 del 1999 asseriva che "gli oneri per il pagamento della Tarsu

rientrano tra le "spese d'ufficio" di cui all'art.3 della legge 11.1.1996 n.25, quindi sono a carico degli enti locali;

- che tale interpretazione non è stata mai condivisa dagli enti locali e neanche dalla giurisprudenza in merito;

- che, di contro, la Corte di Cassazione, sez. V Tributaria, con sentenza n.4944/2000 (e successivamente con sentenza n.17617/2004) ha stabilito definitivamente che la legge 23/1996 devolvendo ai Comuni la realizzazione, fornitura, manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a scuole materne, elementari e medie inferiori e rendendo a carico dei Comuni anche le "spese varie d'ufficio" e per l'arredamento e quelle per le utenze telefoniche, elettriche, per l'acqua, il gas, il riscaldamento e i relativi impianti, con tale dettagliata elencazione, introduce specifiche deroghe al principio della ripartizione fra Comuni e Stato delle spese in materia di Istruzione: deroghe che non ammettono interpretazioni estensive;

#### RILEVATO:

- che già per l'anno 2001 era intervenuto un accordo nella Conferenza Stato - città e autonomie locali del 4 aprile 2001 tra ANCI, Ministero dell'Interno e MIUR che aveva stabilito l'esenzione per le scuole di ogni ordine e grado della tassa rifiuti e il trasferimento ai comuni in modo permanente di una somma forfetaria, a copertura di quanto dovuto dalla scuola di base e dalla scuola superiore;

- che, tuttavia, tale accordo non è mai stato attuato, mentre i fondi stanziati annualmente dal Ministero dell'Istruzione a copertura dei costi e delle cartelle sono stati sempre sistematicamente insufficienti, con conseguente avvio, in taluni casi, di procedure coattive nei confronti delle stesse istituzioni scolastiche;

CONSIDERATO che il Decreto Legge 31/12/2007 n. 248, prevede all'art. 33 bis introdotto dalla legge di conversione 28/2/2008 n. 31, che a decorrere dall'anno 2008 il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere direttamente ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato - città e autonomie locali nelle sedute del 22 marzo 2001 e del 6 settembre 2001 valutati in euro 38,734 milioni, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento nei confronti delle istituzioni scolastiche statali del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per cui dal medesimo anno 2008 le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere ai comuni il corrispettivo del servizio di cui all'art. 238 del Decreto Legislativo 3/4/2006 n. 152;

ATTESO che in sede di Conferenza Stato - città e autonomie locali con apposito accordo del 20 marzo 2008 n. 122 si è provveduto ad affrontare anche la questione relativa alla situazione debitoria pregressa stabilendo che:

- sino all'esercizio finanziario del 2006 compreso, il Ministero della Pubblica Istruzione, sentita l'ANCI, provvederà a contribuire alla definizione della medesima sino alla concorrenza di euro 58 milioni;

- gli Uffici scolastici provinciali del Ministero della pubblica istruzione, congiuntamente con l'ANCI regionale provvederanno al monitoraggio dell'attuazione dell' accordo;

- a seguito di tale monitoraggio il Ministero della pubblica istruzione e l'ANCI stabiliscono le modalità per definire le situazioni debitorie residuali fino al 2007;

RITENUTO, quindi, alla luce delle disposizioni di legge ultime e dell'accordo sancito in sede di Conferenza Stato – città e autonomie locali di dare indirizzo al competente Settore Economico Finanziario ed alla Genesis, riguardo le somme relative alla situazione debitoria pregressa delle istituzioni scolastiche statali, di porre in essere le idonee

procedure amministrative atte a sospendere le procedure di recupero, anche già completamente definite ed eseguite, elidendone gli effetti ed avendo cura di evitare l'insorgere di sofferenze o difficoltà nell'ordinario svolgersi delle attività scolastiche, previo definizione con i rappresentanti delle Istituzioni Scolastiche Statali del debito pregresso almeno sino al 2006 incluso ed accettazione di pagamento dilazionato;

VISTO:

- il Tuel;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON voti unanimi resi nelle forme di legge;

### **d e l i b e r a**

Per quanto esposto in narrativa che si dà per integralmente di seguito riportato, anche se non materialmente trascritto;

1. di prendere atto di quanto definito in sede di Conferenza Stato - città e autonomie locali con apposito accordo del 20 marzo 2008 n. 122 riguardo la situazione debitoria pregressa delle istituzioni scolastiche statali.
2. di dare indirizzo al competente Settore Economico Finanziario ed alla Genesis srl, riguardo le somme relative alla situazione debitoria pregressa delle istituzioni scolastiche statali, di porre in essere le idonee procedure amministrative atte a sospendere le procedure di recupero, anche già completamente definite ed eseguite, elidendone gli effetti esecutivi ed avendo cura di evitare l'insorgere di sofferenze o difficoltà nell'ordinario svolgersi delle attività scolastiche, previo definizione con i rappresentanti delle Istituzioni Scolastiche Statali del debito pregresso almeno sino al 2006 incluso ed accettazione di pagamento dilazionato, il tutto entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente.
3. di allegare al presente atto, a che ne formi parte integrante e sostanziale, il prospetto riepilogativo dei pareri espressi ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000.
4. dichiarare la presente, con separata votazione unanime e palese immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L, attesa l'urgenza.

**Del che il presente verbale.**

**IL PRESIDENTE**  
*Giuseppe Ferrandino*

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*Giovanni Amodio*

---

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal

**IL MESSO COMUNALE**

**IL SEGRETARIO GENERALE  
AMODIO GIOVANNI**

---

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

La presente delibera, in conformità del disposto di cui all'art.125 del D.L.vo 18-08-2000, n.267; è stata comunicata ai capigruppi consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, con nota Prot. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE  
AMODIO GIOVANNI**

---

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il

**IL SEGRETARIO GENERALE  
AMODIO GIOVANNI**

---

TRASMISSIONE AL DIFENSORE CIVICO

La presente deliberazione è stata trasmessa al Difensore Civico in data \_\_\_\_\_ Prot.N. \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art.127 del D.L.vo 18-08-2000, n.267.

**IL SEGRETARIO GENERALE  
AMODIO GIOVANNI**

ESITO CONTROLLO AL DIFENSORE CIVICO

Verbale N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Prot.N. \_\_\_\_\_

- la delibera è legittima

- la delibera è illegittima avendo riscontrato i seguenti vizi:

\_\_\_\_\_  
**IL SEGRETARIO GENERALE  
AMODIO GIOVANNI**

---

